



PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA
DI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Società quotata

**NOMINA, PER GLI ESERCIZI 2012-2013-2014, DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI MEMBRI
DEL COLLEGIO SINDACALE, NONCHE' DEI SINDACI SUPPLEMENTI**

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al punto n. 8 dell'ordine del giorno:

- **Nomina, per gli esercizi 2012-2013-2014, del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale, nonché dei Sindaci supplenti**

..°°.. ..°°.. ..°°..

Con l'Assemblea convocata in data odierna viene a scadere anche il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea ordinaria nell'adunanza del 29 aprile 2009 per gli esercizi 2009 - 2010 - 2011 ed occorre pertanto procedere alla nomina dei componenti del citato Organo sociale per gli esercizi 2012 - 2013 - 2014.

Al riguardo, ricordiamo che – ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale – il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

In base a quanto disposto dalla citata norma statutaria, si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale sulla base delle liste presentate dai Soci, composte da due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti.

Rammentiamo, inoltre, che non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Possono essere nominati nel numero massimo di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente anche coloro che non posseggano i requisiti di cui sopra, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società.

In particolare, in base a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale, si procederà alla elezione del Collegio Sindacale come di seguito precisato:

- risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;
- la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Rammentiamo, infine, che ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Signori azionisti, siete pertanto invitati a procedere alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale in conformità alle disposizioni statutarie appena richiamate.